La riforma del Codice della Strada

Occorrono modifiche più coraggiose e incisive: le proposte della Federazione



FINCO

Federazione Industrie Prodotti Impianti Servizi ed Opere Specialistiche per le Costruzioni

Via Brenta, 13
00198 Roma
Tel 06.8555203
Fax: 06.8559860
E-mail: finco@fincoweb.org
www.fincoweb.org

Angelo Artale

Direttore Generale FINCO

on vorrei si pensasse che con la norma sull'omicidio stradale e con la pur tempestiva recente circolare Minniti, la riforma del Codice della Strada si possa procrastinare o affrontare a pezzi. Al contrario. Sono da tempo in esame le modifiche al Codice di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 282, dopo un iter che è durato diversi anni.

Si tratta - com'è giusto che sia - di un provvedimento prevalentemente tecnico il cui scopo è quello di rendere più sicure le strade per tutti i cittadini-utenti. Ci saremmo attesi, pertanto, che il Parlamento, uditi più volte i rappresentanti degli operatori della strada e della mobilità, avrebbe tenuto conto, in tutto ovvero in parte, dei loro pareri in quanto esperti della materia. Ciò è avvenuto - almeno al momento in cui scriviamo - solo in parte, ma parte insufficiente se non per il rinvio dell'emendamento che impropriamente deliberava circa l'annoso problema dell'attribuzione dei proventi contravvenzionali alla sicurezza stradale. Occorre sgombrare il campo da un possibile pregiudizio: quella di FINCO non è una proposizione di soli portatori di interessi, ma di soggetti che giorno dopo giorno gestiscono sulla strade le dotazioni di sicurezza e i servizi di assistenza, in grado di suggerire soluzioni pratiche per ridurre la pericolosità delle strade, uno dei

grandi rischi civili di massa del Paese insieme a quello sismico ed idrogeologico. Ed ecco, limitandoli al massimo, gli aspetti che dovrebbero trovare spazio:

1. Negli ultimi anni il rischio idrogeologico nel nostro Paese si è aggravato e, di conseguenza, anche sulle strade, provocando incidenti con morti e feriti. Suggeriamo, pertanto, di aggiornare il testo del Codice con un richiamo a questo rischio. Proponiamo di aggiungere al comma1 dell'art. 2 lett. e) punto 1 il seguente inserimento: "ivi comprese le canalizzazioni delle acque meteoriche sulla sede". Pertanto il sotto comma risulterebbe così concepito: "1) il riassetto della disciplina concernente la classificazione, la costruzione e la tutela delle strade, ivi comprese le canalizzazioni delle acque meteoriche sulla sede, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni, nonché la pubblicità e ogni forma di occupazione del suolo stradale, finalizzato in particolare al miglioramento delle condizioni di sicurezza da offrire agli utenti della strada":

2. Il servizio di soccorso stradale meccanico è divenuto negli ultimi anni di importanza vitale e va reso al meglio al fine di lasciare le strade sgombre e prive di pericoli.
Proponiamo, pertanto, aggiungere

all'art. 2 comma 1 lett. g) il seguente emendamento: "Si prevede la istituzione del registro nazionale dei soccorritori stradali di veicoli. Per attività di soccorso stradale di veicoli si intende l'attività di assistenza agli automobilisti in difficoltà per avaria o incidente, finalizzata al recupero e al trasporto del veicolo fino al più vicino deposito, ovvero in luogo dove sia possibile custodire lo stesso o intervenire per le eventuali riparazioni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e del trasporti, d'intesa con il Ministero dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i requisiti, regolamentari e tecnici per l'iscrizione al registro". 3. Art. 2, comma 2 nuova lett. m) caratteristiche dei veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di

Quest'ultimo importante servizio su cui poggiano i manufatti delle grandi industrie non è agibile per eccesso di richiesta di incombenti burocratici, bloccando così importanti lavori e commesse per la grande industria italiana. Vi è l'assoluta necessità di suddividere le categorie dei trasporti eccezionali con i veicoli eccezionali; un'autogrù è classificata veicolo ad uso speciale e nasce con un certificato CE rispettando le direttive europee. Per tanto non

eccezionalità.

è possibile fare alcuna modifica al veicolo; non si può modificare il peso complessivo! Diverso è il caso dei "trasporti eccezionali" che devono, giustamente, essere valutati di volta in volta e, se vi è la possibilità di trasportare meno peso, ben vengano le limitazioni per "risparmiare" le nostre infrastrutture.

Infine, per quanto riguarda la cartellonistica e la pubblicità esterna, abbiamo proposto il seguente emendamento: al termine del comma 2 dell'art. 2 "una efficace semplificazione e razionalizzazione in materia di rilascio dei titoli autorizzativi per l'esposizione di pubblicità, ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada di cui al DM 30 aprile 1994, n. 285, si realizza attraverso una concreta distinzione tra nulla osta tecnico di cui al comma 4 e nulla osta di cui al comma 5 del citato art. 23; si prevede altresì che le Amministrazioni coinvolte si pronuncino esclusivamente con riferimento alle proprie competenze con l'applicabilità del silenzio assenso per gli atti endoprocedimentali. Viene, inoltre, eliminata la procedura di cambio pubblicitario con unificazione dei tempi di esposizione all'interno ed all'esterno dei centri abitati, mediante l'adesione al codice etico promulgato da istituti terzi a ciò preposti".

